



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 569/14/CONS

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 novembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTA la delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, recante “*Approvazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento e la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” (di seguito il “Regolamento”) come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 532/14/CONS, del 13 ottobre 2014;

VISTA la delibera n. 534/14/CONS, del 6 novembre 2014, recante “*Nuova organizzazione degli Uffici dell’Autorità*”;

RITENUTO di adottare le seguenti modifiche e integrazioni al Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

SENTITE le Organizzazioni sindacali in data 7 novembre 2014 e acquisite le osservazioni espresse dalle medesime;

UDITA la relazione del Presidente;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA

Articolo 1

(Modifiche e integrazioni al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità)

1. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Segretariato generale)

1. Il Segretariato generale è diretto dal Segretario generale, il quale risponde al Consiglio del complessivo funzionamento della struttura, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa e vigila sulla efficienza e sull'efficacia delle Direzioni e dei Servizi dell'Autorità.

2. Il Segretariato generale, in particolare:

a. risponde dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'azione amministrativa;

b. verifica la completezza degli atti e la loro conformità agli indirizzi degli Organi collegiali;

c. cura l'aggiornamento dei regolamenti interni;

d. cura l'adempimento degli obblighi di legge segnalati dalle Direzioni e dai Servizi competenti;

e. cura la preparazione delle riunioni degli Organi collegiali e delle audizioni dinanzi agli stessi, assicurando la redazione del processo verbale e comunicando i relativi esiti alle strutture competenti;

f. sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Autorità;

g. cura la pianificazione dei procedimenti istruttori e sovrintende al loro regolare svolgimento, in conformità alle priorità e agli indirizzi stabiliti dagli Organi collegiali, coordinando l'attività degli uffici ai fini della pianificazione strategica e della programmazione operativa dell'Autorità;

h. effettua il costante monitoraggio dei procedimenti, assicurando il coordinamento tra le unità organizzative e vigila sulla loro efficienza ed efficacia, dandone periodicamente informazione agli Organi collegiali;

i. assicura la pubblicità delle deliberazioni;

j. sovrintende alla pianificazione dei processi gestionali e amministrativo-contabili, riferendo al Consiglio e agli organismi di controllo;

k. propone al Consiglio il piano delle risorse umane e finanziarie e i bilanci annuali;

l. cura i rapporti con gli organi di informazione in attuazione degli indirizzi del Consiglio;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

m. assiste il Presidente nella cura dei rapporti istituzionali, in particolare con gli organi costituzionali, con le pubbliche amministrazioni e con le altre autorità indipendenti.

3. Il Segretario generale è nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente, tra persone di elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, nonché di indiscussa moralità e indipendenza, che abbiano ricoperto incarichi di direzione di strutture di primo livello dell'Autorità ovvero abbiano svolto per almeno otto anni le funzioni di magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, consigliere parlamentare, dirigente della prima fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche, professore universitario di ruolo, alto dirigente di imprese e organismi pubblici o privati. L'incarico ha durata non superiore a cinque anni, è rinnovabile e può essere revocato per gravi motivi. L'incarico non può essere conferito a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo 11 del libro secondo del Codice penale e di coloro che, nell'anno precedente al conferimento, abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti alla regolazione o al controllo dell'Autorità.

4. Il Segretario generale è coadiuvato da uno o due Vice Segretari generali che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento e garantiscono, alternandosi, una presenza quotidiana nella sede di Napoli.

5. Il Vice Segretario generale:

a. verifica la completezza degli atti, dei documenti e delle proposte che le unità organizzative di primo livello sottopongono al Segretario generale per il successivo inoltro agli Organi collegiali;

b. può svolgere, a supporto del Segretario generale, funzioni di coordinamento delle attività tra le Direzioni e i Servizi e ogni altra funzione di collaborazione istituzionale dal medesimo indicata.

6. L'incarico di Vice Segretario generale è attribuito dal Consiglio, su proposta del Segretario generale, per una durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile. L'incarico è revocabile per gravi motivi.».

1. Dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguente articoli:

«Art. 9-bis (Consigliere per l'innovazione tecnologica)

1. Il Consigliere per l'innovazione tecnologica svolge attività di studio e di ricerca e collabora all'attività istruttoria, quando ne venga fatta richiesta dagli Organi collegiali, curando l'approfondimento degli aspetti tecnici relativi alle infrastrutture e alle frequenze



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

nonché l'implementazione di metodologie di studi tecnici e di verifica della qualità della regolazione. Svolge attività di analisi tecnica dell'evoluzione dei mercati e delle condotte degli operatori funzionali alla definizione delle strategie dell'Autorità e dell'evoluzione dei modelli di regolazione. Coadiuvava il Segretario generale nell'attività di programmazione e di pianificazione strategica per quanto concerne gli aspetti tecnici.

2. Il Consigliere per l'innovazione tecnologica è nominato dal Consiglio, su proposta del Segretario generale.

Art. 9-ter (Consigliere per le politiche dei consumatori e i rapporti con le associazioni)

1. Il Consigliere per le politiche dei consumatori e i rapporti con le associazioni svolge attività di studio e di ricerca e collabora all'attività istruttoria, quando ne venga fatta richiesta dagli Organi collegiali, curando l'approfondimento di tutte le questioni relative alla tutela dei consumatori e dei rapporti con le relative associazioni. Coadiuvava il Segretario generale nell'elaborazione e applicazione dei protocolli d'intesa con le altre Autorità indipendenti e istituzioni che operano a tutela del consumatore. Svolge attività di analisi dell'evoluzione dei sistemi di tutela del consumatore e delle condotte degli operatori funzionali alla definizione delle strategie dell'Autorità e dell'evoluzione dei modelli di regolazione. Coadiuvava il Segretario generale nell'attività di programmazione e di pianificazione strategica per quanto concerne la tutela del consumatore.

2. Il Consigliere per le politiche dei consumatori e i rapporti con le associazioni è nominato dal Consiglio, su proposta del Segretario generale.».

2. Il comma 3 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«3. Le Direzioni sono le seguenti:

- a. Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche;
- b. Direzione infrastrutture e servizi di media;
- c. Direzione contenuti audiovisivi;
- d. Direzione sviluppo dei servizi digitali e della Rete;
- e. Direzione tutela dei consumatori;
- f. Direzione servizi postali.».

3. Il comma 4 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«4. I Servizi sono i seguenti:

- a. Servizio giuridico;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- b. Servizio economico-statistico;
- c. Servizio ispettivo, Registro e Co.re.com;
- d. Servizio risorse umane;
- e. Servizio bilancio e contabilità;
- f. Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi;
- g. Servizio rapporti con l'Unione europea e attività internazionale.».

4. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

1. La Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche svolge le attività preparatorie e istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie, con particolare riferimento alle seguenti materie:

- a. mercati dell'interconnessione, fissa e mobile, e dell'accesso in materia di reti di comunicazione elettronica;
- b. modelli economici di *pricing* e di contabilità regolatoria;
- c. servizio universale;
- d. tariffe d'interconnessione, fissa e mobile, e di accesso dei servizi regolamentati e non regolamentati e verifica di replicabilità;
- e. controversie tra gli operatori di comunicazioni elettroniche;
- f. numerazione;
- g. pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per il mercato delle telecomunicazioni.».

5. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Direzione infrastrutture e servizi di media)

1. La Direzione infrastrutture e servizi di media svolge le attività preparatorie e istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alla tutela del pluralismo esterno, alla concorrenza nei media e alla gestione delle frequenze radiotelevisive e dei titoli abilitativi nel settore audiovisivo, con particolare riferimento alle seguenti materie:

- a. titoli abilitativi e garanzie di accesso ai contenuti e alle piattaforme;
- b. numerazione automatica dei canali (LCN), di guide elettroniche dei programmi (EPG) e applicazioni della TV connessa;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- c. posizioni dominanti e limiti anticoncentrativi nei servizi di media, inclusa l'editoria;
- d. pianificazione, assegnazione e gestione delle frequenze radiotelevisive;
- e. attività in materia di radiospettro nel settore della radiodiffusione, in coordinamento con la Direzione sviluppo dei servizi digitali e della Rete;
- f. pareri al Ministero dello sviluppo economico in merito ai trasferimenti dei diritti d'uso delle frequenze televisive;
- g. pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per i mercati dell'audiovisivo;
- h. istruttoria relativa ai pareri sugli aiuti di Stato nelle materie di competenza della Direzione.».

6. Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo:

«Art. 15-*bis* (Direzione contenuti audiovisivi)

- 1. La Direzione contenuti audiovisivi svolge le attività preparatorie e istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie con riferimento ai profili attinenti al pluralismo interno, al servizio pubblico radiotelevisivo e ai diritti digitali, ivi compresi gli obblighi di programmazione e la tutela dei minori, con particolare riferimento alle seguenti materie:
 - a. *par condicio* in periodi elettorali e non elettorali e sondaggi demoscopici e politico-elettorali;
 - b. conflitti di interessi ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 215;
 - c. obblighi della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
 - d. diritti audiovisivi sportivi, diritto d'autore e diritto di rettifica;
 - e. quote europee, diritti secondari e produttori indipendenti;
 - f. indici di ascolto sui mezzi di comunicazione di massa e sondaggi;
 - g. tutela dei minori, della dignità umana e delle minoranze e rapporti con le rappresentanze degli utenti;
 - h. monitoraggio radiotelevisivo e disciplina della pubblicità e dell'inserimento di prodotti;
 - i. istruttoria relativa ai pareri sugli aiuti di Stato nelle materie di competenza della Direzione.».



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

7. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Direzione sviluppo dei servizi digitali e della Rete)

1. La Direzione sviluppo dei servizi digitali e della Rete svolge le attività preparatorie e istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative allo sviluppo dei servizi digitali e della Rete, alle politiche dello spettro nel settore delle telecomunicazioni, nonché al monitoraggio e al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, con particolare riferimento alle seguenti materie:

- a. sviluppo delle reti a banda larga e ultralarga su infrastruttura fissa e mobile;
- b. sviluppo dei servizi ICT;
- c. interconnessione tra piattaforme, interoperabilità tra servizi digitali e *governance* della Rete;
- d. implementazione dell'Agenda digitale, monitoraggio delle gare e utilizzo delle tecnologie digitali da parte della pubblica amministrazione, rapporti tra l'Autorità e i soggetti pubblici preposti all'attuazione dell'Agenda digitale;
- e. qualità delle reti di telecomunicazione e dei servizi digitali, evoluzione delle reti NGA e servizio universale;
- f. parità di accesso e *governance* della non discriminazione (*equivalence*);
- g. attività in materia di radiospettro nel settore delle telecomunicazioni, in coordinamento con la Direzione infrastrutture e servizi di media;
- h. assegnazione e gestione delle frequenze nel settore delle telecomunicazioni;
- i. istruttoria relativa ai pareri sugli aiuti di Stato nelle materie di competenza della Direzione.».

8. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Direzione tutela dei consumatori)

1. La Direzione tutela dei consumatori svolge le attività preparatorie e istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie nelle seguenti materie:

- a. monitoraggio dell'attuazione del servizio universale;
- b. trasparenza dei prezzi e condizioni di offerta;
- c. carte dei servizi, servizi di informazione abbonati;
- d. gestione delle denunce e segnalazioni degli utenti nei settori delle comunicazioni elettroniche e postale;
- e. rapporti con le associazioni dei consumatori e il pubblico;
- f. contenzioso tra gestori e utenti nei settori di competenza;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

g. pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pratiche commerciali scorrette, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e di pubblicità ingannevole e comparativa, ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.».

9. L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Direzione servizi postali)

1. La Direzione servizi postali svolge le attività preparatorie e istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie nei mercati postali, con particolare riferimento alle seguenti materie:

- a. analisi dei mercati postali e promozione della concorrenza;
- b. accesso alla rete postale;
- c. servizio universale postale;
- d. qualità e caratteristiche dei servizi postali;
- e. tariffe dei servizi regolamentati.».

10. L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Servizio giuridico)

1. Al Servizio giuridico sono attribuite le seguenti competenze:

- a. consulenza giuridica agli Organi collegiali, al Segretario generale e agli Uffici su tutte le materie di competenza dell'Autorità;
- b. assistenza agli Uffici sulle questioni giuridiche dei relativi procedimenti e provvedimenti al fine di garantirne la legittimità;
- c. supervisione dei procedimenti e provvedimenti sanzionatori, al fine di assicurarne la coerenza e uniformità;
- d. approfondimento di temi e questioni di carattere giuridico relativi ai settori di competenza dell'Autorità;
- e. su richiesta degli Organi collegiali o del Segretario generale, redazione di un parere preventivo, anche in forma sintetica, sulla legittimità degli schemi di provvedimenti di particolare rilevanza e complessità;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- f. tenuta e aggiornamento del massimario della giurisprudenza rilevante per l'Autorità;
- g. analisi e aggiornamento costante della normativa nazionale, europea e internazionale in relazione a temi di interesse dell'Autorità;
- h. elaborazione delle relazioni per la difesa in giudizio dell'Autorità e gestione dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato;
- i. elaborazione di relazioni con riferimento alle procedure di infrazione dell'Unione europea e di rinvio pregiudiziale;
- j. diffusione presso gli Uffici degli orientamenti giurisprudenziali e presentazione al Consiglio dell'Autorità di una informativa semestrale sull'andamento del contenzioso.».

11. Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente articolo:

«Art. 19-bis (Servizio economico-statistico)

- 1. Al Servizio economico-statistico sono attribuite le seguenti competenze:
 - a. consulenza economica e statistica agli Organi collegiali, al Segretario generale e agli Uffici su tutte le materie di competenza dell'Autorità;
 - b. assistenza agli Uffici sulle questioni economiche e statistiche dei relativi procedimenti e provvedimenti;
 - c. indagini e studi sull'evoluzione dei mercati di competenza dell'Autorità, anche al fine di fornire indicazioni per la pianificazione strategica e la programmazione operativa delle attività;
 - d. analisi e verifica del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC);
 - e. gestione della biblioteca e delle banche dati dell'Autorità;
 - f. adempimenti relativi alla Informativa Economica di Sistema (IES);
 - g. analisi *ex ante* e verifica *ex post* dell'impatto della regolazione;
 - h. promozione delle relazioni con Università ed enti di ricerca nazionali e internazionali;
 - i. raccolta dei dati e coordinamento, sotto la supervisione del Segretario generale, per l'elaborazione della relazione annuale al Parlamento.».



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

12. L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Servizio ispettivo, Registro e Co.re.com.)

1. Al Servizio ispettivo, Registro e Co.re.com. sono attribuite le seguenti competenze:

- a. pianificazione annuale del programma ispettivo e di vigilanza predisposto d'intesa con le Direzioni e i Servizi competenti e relativa attuazione;
- b. organizzazione e gestione dell'attività ispettiva;
- c. supporto, su richiesta delle unità organizzative competenti, alle attività relative a specifiche segnalazioni e denunce;
- d. attività ispettiva inerente alla pubblicità degli enti pubblici;
- e. attività di registrazione, archiviazione e classificazione delle immagini ai fini del monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;
- f. gestione dei rapporti con il Nucleo della Guardia di Finanza e della Polizia postale e delle telecomunicazioni;
- g. tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e cura dei relativi adempimenti, anche di natura sanzionatoria;
- h. gestione della sezione speciale del Registro per l'istituzione del Catasto nazionale delle frequenze radiotelevisive;
- i. cura dei rapporti con i Comitati regionali delle comunicazioni e monitoraggio dell'esercizio delle funzioni ad essi delegate.».

13. L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Servizio risorse umane)

1. Al Servizio risorse umane sono attribuite le seguenti competenze:

- a. predisposizione, sentiti i responsabili delle unità organizzative di primo livello, del piano delle risorse umane;
- b. predisposizione di tutti gli atti relativi alle procedure concorsuali e ai successivi adempimenti;
- c. costituzione e gestione del rapporto di lavoro del personale dell'Autorità e del rapporto con i consulenti esterni;
- d. inquadramento del personale e del relativo trattamento giuridico e adempimenti relativi al trattamento previdenziale e di quiescenza;
- e. gestione dell'orario di servizio e delle assenze, nonché della materia disciplinare, della tutela dei lavoratori disabili, dei congedi formativi e del diritto allo studio;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- f. relazioni con le rappresentanze sindacali e gestione dei diritti, delle aspettative, dei distacchi e dei permessi sindacali;
- g. rilevazione dei fabbisogni di formazione e aggiornamento professionale del personale, d'intesa con le altre unità organizzative;
- h. tenuta dei fascicoli del personale in servizio e attuazione delle procedure amministrative relative alla valutazione del personale;
- i. funzioni di datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- j. organizzazione delle attività di formazione del personale.».

14. L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Servizio bilancio e contabilità)

- 1. Al Servizio bilancio e contabilità sono attribuite le seguenti competenze:
 - a. predisposizione del piano delle risorse finanziarie, nonché degli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria;
 - b. tenuta della contabilità dell'Autorità e verifiche di legittimità sugli atti di spesa e delle relative scritture contabili;
 - c. adempimenti contabili relativi al trattamento economico fondamentale, accessorio e di quiescenza del personale dipendente e dei Componenti dell'Autorità;
 - d. adempimenti contabili relativi al compenso dovuto ai consulenti dell'Autorità e ai componenti degli Organi collegiali formati da soggetti esterni;
 - e. assistenza fiscale per il personale dipendente e per i Componenti dell'Autorità;
 - f. gestione delle polizze di assicurazione relative ai beni mobili e immobili nonché delle assicurazioni per il personale e per i Componenti dell'Autorità;
 - g. predisposizione degli atti per la trasmissione del conto consuntivo alla Corte dei conti e definizione, d'intesa con il Segretario generale, del piano delle risorse finanziarie;
 - h. predisposizione di tutti gli atti relativi alla determinazione e alla riscossione del contributo dovuto dagli operatori, comprese le relative verifiche contabili, l'assistenza agli operatori per la quantificazione e il pagamento del contributo e l'irrogazione delle sanzioni.».



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

15. L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi)

1. Al Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi sono attribuite le seguenti competenze:

- a. approvvigionamento dei beni e servizi necessari al funzionamento dell'Autorità;
- b. gestione delle procedure per l'aggiudicazione dei contratti e cura dell'esecuzione dei medesimi;
- c. logistica, gestione e utilizzo delle autovetture;
- d. gestione e manutenzione degli immobili e degli impianti;
- e. gestione dell'inventario e del protocollo;
- f. gestione e sviluppo del sistema informativo dell'Autorità;
- g. cura dei rapporti con la Consip S.p.a. e l'Agenzia per l'Italia Digitale per i profili di competenza.».

16. Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente articolo:

«Art. 23-bis (Servizio rapporti con l'Unione europea e attività internazionale)

1. Al Servizio rapporti con l'Unione europea e attività internazionale sono attribuite le seguenti competenze:

- a. assistenza al Presidente nella cura dei rapporti con le istituzioni e gli organismi europei e internazionali e nel coordinamento della partecipazione dell'Autorità alle relative attività;
- b. coordinamento delle attività finalizzate alla partecipazione dell'Autorità alle reti europee e internazionali di regolatori, ai comitati di settore e alle piattaforme di cooperazione istituzionale;
- c. coordinamento dei progetti di gemellaggio e di collaborazione bilaterale e multilaterale con autorità e organismi internazionali;
- d. cura l'agenda internazionale del Presidente e del Consiglio e assicura il supporto tecnico per i connessi adempimenti;
- e. svolge il monitoraggio dei processi legislativi europei.».



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 2 (Disposizioni finali)

1. La presente delibera entra in vigore il 15 gennaio 2015.
2. Le disposizioni di cui alla presente delibera sono riportate in un testo coordinato del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, redatto apportando le modifiche e integrazioni necessarie per la coerenza tra le parti rimaste invariate e quelle innovate.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani